



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 luglio 2011

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, *Presidente*; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Giuseppe Febbo, *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, *Rappresentante AIA*, e del Signor Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 luglio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(642) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO GATTUSO (Calciatore tesserato per la Società AC Milan Spa) e della Società AC MILAN Spa • (nota n. 10123/1394pf10-11/SP/blp del 21.6.2011).

Con provvedimento del 21.6.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Gennaro Gattuso, calciatore tesserato per la Società AC Milan Spa, e la Società AC Milan Spa.

Il primo, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in riferimento all'art. 5, comma 1, dello stesso Codice, per avere proferito pubblicamente espressioni lesive della reputazione del tesserato Leonardo Nascimento de Araujo, allenatore della FC Internazionale Milano Spa, intonando un coro offensivo e ingiurioso; la Società, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, e art. 5, comma 2, CGS, per i fatti ascritti al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Gennaro Gattuso e la Società AC Milan Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Gennaro Gattuso e la Società AC Milan Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gennaro Gattuso, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre/33); pena base per la Società AC Milan Spa, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre/33)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 13.333,33 (€ tredicimilatrecentotrentatre/33) ciascuno per il Sig. Gennaro Gattuso e per la Società AC Milan Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(630) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa) e della Società US CITTÀ DI PALERMO Spa • (nota n. 9588/1577pf10-11/SP/SS/blp del 8.6.2011).

Con provvedimento del 8.6.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Zamparini Maurizio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa, e la Società US Città di Palermo Spa.

Il primo, per violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di Società e di soggetti tesserati, dell'Istituzione Federale nel suo complesso, nonché per avere adombrato dubbi sull'imparzialità degli Ufficiali di gara, della classe arbitrale ed in particolare dell'arbitro Emidio Morganti; la seconda, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, e art. 5, comma 2, CGS, per i fatti ascritti al suo Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Zamparini, sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 33.334,00 (trentatremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per la Società US Città di Palermo Spa, sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 33.334,00 (trentatremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 33.334,00 (€ trentatremilatrecentotrentaquattro/00) ciascuno per il Sig. Maurizio Zamparini e per la Società US Città di Palermo Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(631) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa) e della Società US CITTÀ DI PALERMO Spa • (nota n. 424/586 pf10-11 3.6.2011).

Con provvedimento del 3.6.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Zamparini Maurizio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa, e la Società US Città di Palermo Spa.

Il primo, per violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni riportate sugli organi di informazione e nei giorni indicati nel deferimento, giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale e dell' Istituzione Federale nel suo complesso, nonché per avere adombrato dubbi sulla regolarità del campionato; la seconda, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, e art. 5, comma 2, CGS, per i fatti ascritti al suo Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Zamparini, sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 33.334,00 (trentatremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per la Società US Città di Palermo Spa, sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 33.334,00 (trentatremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 33.334,00 (€ trentatremilatrecentotrentaquattro/00) ciascuno per il Sig. Maurizio Zamparini e per la Società US Città di Palermo Spa.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(627) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BRUNETTI (Calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa • (nota n. 9587/296pf10-11/GR/mg del 8.6.2011).

Con provvedimento del 8 giugno 2011 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Luca Brunetti, all'epoca dei fatti tesserato in forza alla Salernitana Calcio 1919 Spa, nonché la stessa Salernitana Calcio 1919 Spa per rispondere:

- il primo, della violazione ex art. 1, comma 1, e art. 6 CGS per aver effettuato egli direttamente una scommessa sportiva avente ad oggetto un incontro di calcio di Champions League del 28-29 settembre 2010;
- la seconda, della violazione ex artt. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire distinti scritti difensivi.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Luca Brunetti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Luca Brunetti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Luca Brunetti, sanzione della squalifica di mesi 18 (diciotto), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 8 (otto)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, risulta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti, sussistono sia l'ammissione di responsabilità sia la collaborazione fattiva e risultano congrue le sanzioni indicate,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto) per il Sig. Luca Brunetti.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico della Società deferita, ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico della stessa.

La Commissione, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai soggetti deferiti risultino ampiamente e pacificamente comprovate *per tabulas*, di talché le deduzioni difensive ritualmente formulate dai deferiti non possono trovare accoglimento in questa sede ai fini di un eventuale esonero da responsabilità.

Quanto alle difese argomentate dalla Salernitana Calcio 1919 Spa, pur rivelandosi le stesse di indubbio pregio giuridico, tuttavia non possono essere ritenute idonee a elidere i profili di responsabilità ascritti alla Società nei termini di cui all'atto di deferimento.

Il richiamo ad alcune decisioni della giurisprudenza sportiva, che in situazioni analoghe avrebbe usato maggiore clemenza e un più favorevole criterio di giudizio, non appare rilevante.

Nello specifico, con riferimento all'esame della norma regolamentare che disciplina la responsabilità oggettiva (art. 4, comma 2, CGS), si osserva che, laddove essa stabilisce che le Società sono oggettivamente responsabili, agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati (e comunque dei soggetti che da esse direttamente dipendono), pone, in concreto, un principio di carattere generale, pilastro fondamentale dell'Ordinamento sportivo calcistico.

L'istituto della responsabilità oggettiva, come sopra delineato, deve essere applicato dagli organi giudicanti puramente e semplicemente, non essendo essi titolari di poteri che permettano di sindacarne la legittimità alla luce dei principi generali degli ordinamenti sovraordinati, ovvero di disapplicarlo.

Ad ogni buon conto, tenuto conto della fattispecie concreta, ovvero che la condotta addebitata al tesserato non é materialmente riferibile alla Società e che dal fatto imputato al Sig. Brunelli essa non solo non ha conseguito un vantaggio, ma ha addirittura subito un pregiudizio, questa Commissione, come anche con riferimento ad altre analoghe fattispecie, ritiene che la sanzione nei confronti della Salernitana Calcio 1919 Spa possa essere equamente graduata, pur rimanendo fermo il principio della responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) a carico della Salernitana Calcio Spa.

(575) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI LO RUSSO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società SS Cassino Srl) di DOMENICO VERDONE (all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società SS Cassino Srl), GIUSEPPE TEDESCO (Amministratore unico della Società SS Cassino Srl) e della Società SS CASSINO Srl • (nota n. 9017/042pf10-11/AM/ma del 1.6.2011).

Con provvedimento in data 1 giugno 2011 la Procura federale ha deferito dinnanzi a questa Commissione:

- il Sig. Giovanni Lo Russo, tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 in qualità di calciatore con la SS Cassino per rispondere della violazione dell'art. 1, commi 1 e 5, CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza dell'ordinamento sportivo per avere sottoscritto, per quietanza, buste paga regolarmente rilasciate dall'INAIL a fronte di somme non effettivamente percepite e di aver sottoscritto la liberatoria dinanzi al Notaio Colella, assumendosi la responsabilità di dichiarazioni poi rivelatesi non veritiere;
- il Sig. Domenico Verdone, tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 in qualità di amministratore unico della SS Cassino Srl, per rispondere della violazione dell'art.1, commi 1 e 5, CGS nonché della violazione dell'art. 7, Il capoverso dell'Accordo Collettivo vigente – con predisposizione del contratto tipo – tra FIGC, AIC e Lega Nazionale Professionisti, per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza dell'ordinamento sportivo e per aver violato la disposizione contrattuale nella parte in cui dispone la corresponsione del compenso pattuito con i tesserati con cadenza mensile;
- il Sig. Giuseppe Tedesco, Amministratore unico della SS Cassino Srl, perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all'audizione disposta dalla Procura federale senza addurre giustificazione alcuna così violando il dettato dell'art.1, comma 3, CGS;
- la Società SS Cassino Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, CGS per il comportamento posto in essere dal Sig. Giovanni Lo Russo ed a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, per il comportamento dei suoi legali rappresentanti Signori Domenico Verdone e Giuseppe Tedesco.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Domenico Verdone e la Società SS Cassino Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Domenico Verdone e la Società SS Cassino Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Domenico Verdone, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società SS Cassino Srl, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.340,00 (€ milletrecentoquaranta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Domenico Verdone e dell'ammenda di € 1.340,00 (€ milletrecentoquaranta/00) per la Società SS Cassino Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

La Commissione,

ascoltato il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica di mesi tre per il calciatore Giovanni Lo Russo e inibizione di mesi tre per il dirigente Giuseppe Tedesco;

ascoltato personalmente il Sig. Giovanni Lo Russo, il quale ha rappresentato di essere stato costretto a commettere l'illecito contestato nel tentativo di recuperare le somme a lui dovute;

rilevato che i fatti contestati dalla Procura federale risultano confermati in atti e in particolare che il Lo Russo, dopo aver sottoscritto una liberatoria necessaria alla Società Cassino per poter richiedere l'iscrizione al campionato, anche se poi la Società ha rinunciato alla iscrizione stessa, ha confessato alla Procura Federale di aver soltanto ricevuto due assegni postdatati e dunque di aver rilasciato una liberatoria non veritiera;

considerato che le deduzioni difensive del calciatore non possono essere valutate positivamente a fronte delle gravi conseguenze che avrebbe potuto produrre la liberatoria rilasciata;

ritenuto che il Sig. Giuseppe Tedesco, attuale amministratore unico della Società, non si è presentato all'audizione disposta dalla Procura Federale nonostante la rituale convocazione, senza addurre alcuna giustificazione;

ritenute dunque comprovate le violazioni contestate a entrambi i soggetti deferiti

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni:

- squalifica di mesi 3 (tre) al calciatore Giovanni Lo Russo
- inibizione di mesi 3 (tre) al dirigente Giuseppe Tedesco.

(641) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (Amministratore unico della Società SS Juve Stabia Spa) e della Società SS JUVE STABIA Spa • (nota n. 10124/501pf10-11/AM/ma del 21.6.2011).

Con provvedimento del 21.6.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Roberto Amodio, Amministratore unico della Società SS Juve Stabia Spa e la Società SS Juve Stabia Spa.

Il primo, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, CGS, sia con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 12, stesso Codice, per avere eluso, mediante la concessione degli accrediti ai propri sostenitori, la normativa sull'accesso agli impianti sportivi dei tifosi sprovvisti della "tessera del tifoso", sia con riferimento al comma 3 del medesimo articolo per i cori offensivi intonati dai suddetti tifosi per l'intero arco della gara; la Società, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 3, per quanto contestato ai suoi tifosi.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Amodio, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società SS Juve Stabia Spa, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 4.000,00 (quattromila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Roberto Amodio e dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società SS Juve Stabia Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(640) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANGELO SANTOMANCO (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Ostuni Sport) e della Società OSTUNI SPORT • (nota n. 10092/147pf10-11/AM/ma del 17.6.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento e letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) per il Signor Santomanco e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 in confronto della Società Ostuni Sport; osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Giuseppe Angelo Santomanco, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Ostuni Sport (di seguito detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Santomanco, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, per avere in qualità di legale rappresentante della Società Ostuni Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l'obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla

notifica del provvedimento, le somme determinate dal Collegio Arbitrale LND in favore dell'allenatore Lombardo Andrea;

- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Santomanco Giuseppe Angelo risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto disposto nella decisione del Collegio Arbitrale LND.

In merito alle sanzioni questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Santomanco Giuseppe Angelo, l'inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società Ostuni Sport, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012.

(643) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (all'epoca dei fatti Presidente della Società Rovigo Calcio Srl) e della Società ROVIGO CALCIO Srl • (nota n. 10187/1067pf10-11/AM/ma del 22.6.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva depositata nell'interesse della Società; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) per il Signor Scerra Francesco e dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) oltre alla penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, in confronto della Società Rovigo Calcio Srl,

osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Francesco Scerra, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Rovigo Calcio Srl (di seguito detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Scerra, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, delle NOIF e 8, comma 9, del CGS, per avere in qualità di legale rappresentante della Società Ostuni Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l'obbligo di corrispondere, nei termini di rito, le somme determinate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 22.02.2010 in favore del giocatore Cristian Adami;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Scerra Francesco risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a dare esecuzione alla decisione del citato Collegio Arbitrale presso la Lega Calcio Professionistico del 22.2.2010.

In merito alle sanzioni questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Scerra Francesco, l'inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società Rovigo Calcio Srl, l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) oltre alla penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012.